

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GINETTI)

Roma, 13 settembre 2017

Sul disegno di legge:

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017;

considerato che il disegno di legge:

- delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 1);

- risulta dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 15 del progetto di legge n. 3671;

- l'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.

Tra i principi direttivi va ricordato quello per cui per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera *s*). Viene, a tal fine, richiamato l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), secondo il quale lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro;

ricordato che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal citato decreto-legge n. 26 del 1979, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

La legge nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Le censure sono state superate nel 1999 con decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi-*bis*), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale e a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-*bis* si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla "legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 39 del 2004).

Tale disciplina è stata emanata per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA;

valutato come lo sforzo maggiore della riforma sia quello di dare coerenza sistematica, per unificare una disciplina stratificata su diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale;

rilevato che il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano meglio specificate, tra i principi e criteri direttivi di delega, le responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

Nadia Ginetti